

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

59.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2966-B)	765	
PRESIDENTE	766, 767, 768	
CESARONI	766, 767	
PATRINI, <i>Relatore</i>	766, 768	
RAFFAELLI	766, 768	
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	768	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1730-B)	768	
PRESIDENTE	768, 769	
BECCARIA, <i>Relatore</i>	768	
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	769	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
LAFORGIA ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (2440)	770	
PRESIDENTE	770, 772, 774	
BIMA	772	
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	770, 773, 774	
LENTI	772, 774	
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	774	
Senatori CEPPELLINI e ALBERTINI: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3246)	777	
PRESIDENTE	777, 778	
LEPRE, <i>Relatore</i>	777	
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994)	778	
PRESIDENTE	778	
RAFFAELLI	778	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	779	

La seduta comincia alle 10,10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2966-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 febbraio 1971 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 maggio 1971.

PATRINI, *Relatore*. È tornato al nostro esame il provvedimento recante norme per l'integrazione dei bilanci delle province e dei comuni deficitari, che la nostra Commissione approvò nel febbraio di quest'anno e che è stato modificato dalla V Commissione del Senato.

Ricordo che il disegno di legge in questione fu da noi approvato nel testo proposto dal Governo che tendeva, in sostanza, a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420 ed all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, fino all'entrata in vigore della riforma tributaria.

La V Commissione del Senato ha ritenuto, per contro, di limitare la proroga delle norme anzidette all'anno 1971, ed ha inoltre introdotto, nell'articolo 2, una nuova disciplina per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici per l'anno 1971, dei bilanci provinciali e comunali approvati dai competenti organi di controllo delle regioni a statuto ordinario, a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

È evidente che la citata disposizione contenuta nell'articolo 2 assume grande rilevanza, per cui si prospetta l'esigenza di acquisire il già richiesto parere della Commissione affari costituzionali, che ancora non si è espressa al riguardo. Io spero che detta Commissione possa fornire tale parere entro i primi giorni della settimana ventura; pertanto sarei favorevole ad un breve rinvio della discussione.

RAFFAELLI. Ogni giorno di rinvio costa un miliardo di interessi passivi!

PATRINI, *Relatore*. Il rilievo che assume la norma introdotta con l'articolo 2 consiglia di attendere, prima di iniziare la discussione, il parere della I Commissione, indipendente-

mente da ogni considerazione circa l'avvenuta scadenza dei termini per l'espressione del predetto parere. Il relatore, in modo particolare, desidera essere confortato in un suo giudizio, che non è — per la verità — molto favorevole all'articolo 2, nella sua attuale formulazione. La norma ivi contenuta, infatti (ed entro così, sia pure di sfuggita, nel merito della questione) potrebbe creare, per l'anno 1971, una situazione di discrepanza fra enti locali i cui bilanci sono stati approvati dalle Giunte provinciali amministrative ed enti locali i cui bilanci sono stati approvati dagli organi di controllo delle regioni a statuto ordinario. Per i primi, infatti, resterebbero valide le disposizioni previste dalle leggi vigenti, mentre per i secondi verrebbe introdotta una nuova procedura, che si concreta nell'autorizzazione del ministro dell'interno alla contrazione di mutui a copertura dei disavanzi.

Di qui la necessità di stabilire una interpretazione della normativa al nostro esame che possa evitare il verificarsi di una situazione di disparità tra enti che hanno gli stessi diritti ed il cui disavanzo economico, pertanto, deve essere valutato e ripianato con i medesimi criteri.

Tutto questo formerà oggetto delle nostre decisioni, quando entreremo nel merito della discussione; in questa sede ho voluto soltanto accennare ai problemi che si pongono alla nostra considerazione al fine di dimostrare l'importanza che assume, a questo riguardo, l'acquisizione del richiesto parere da parte della I Commissione. In questo quadro, ritengo che la Commissione possa accedere ad un ulteriore breve rinvio, onde consentire che la Commissione affari costituzionali esprima il suo giudizio in merito.

CESARONI. Siamo contrari all'ulteriore rinvio della discussione del provvedimento in esame. Ricordo che già nella precedente seduta fu deciso di rinviare la discussione in quanto non erano ancora pervenuti i pareri richiesti: ma è da notare che, in quella occasione, il rinvio si imponeva, a norma del Regolamento; inoltre fu affermato che non ci sarebbe stato un ulteriore rinvio, in considerazione del fatto che alla data della prossima seduta (cioè quella odierna) sarebbero giunti a scadenza i termini per la formulazione dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

Ma, al di là di questo aspetto, che considero puramente formale, si pone un altro aspetto di natura sostanziale. I colleghi sanno che quando, nel febbraio scorso, la Commissione approvò, in prima lettura, il presente

provvedimento, il gruppo comunista si astenne dal voto, non tanto a causa di una valutazione non pienamente positiva del disegno di legge, in sé considerato, quanto piuttosto per il significato che assumeva, sul piano più generale, il ricorso ad un ulteriore provvedimento parziale per affrontare un problema di questa natura. Nel motivare l'astensione, però, dichiarammo anche che eravamo fortemente preoccupati e consapevoli dell'esigenza di una immediata approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Io non conosco con esattezza l'onere che grava sui comuni, quanto a interessi passivi, a causa del ritardo nell'approvazione del disegno di legge, ma so che si tratta, comunque, di una somma considerevole. E non si deve dimenticare, poi, lo stato di disagio generale che una situazione del genere provoca per le amministrazioni comunali.

Il Senato, nell'affrontare a sua volta l'esame del provvedimento, ha ritenuto di apportare al testo una modifica, sulla quale noi non possiamo che essere d'accordo. Mi sembra, d'altra parte, che dalla discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento si possa evincere che vi è stato, in quella sede, un accordo di massima tra le forze politiche, che ha portato, se non erro, all'approvazione all'unanimità del provvedimento. E mi sembra che una situazione di questo genere debba attribuirsi proprio al fatto che si è deciso di introdurre anche un primo concreto riconoscimento delle funzioni delle regioni a statuto ordinario.

Abbiamo oggi ascoltato — sia pure brevemente — il parere del relatore, mentre non si è ancora espresso il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo prenderà la parola tra breve.

CESARONI. Comunque sembra che l'orientamento prevalente sia quello di addivenire ad un rinvio, non semplicemente motivato dall'esigenza di acquisire i richiesti pareri. Si intenderebbe, infatti, modificare il provvedimento proprio in relazione alla norma cui facevo riferimento. Ciò comporterebbe gravi conseguenze: da un lato, infatti, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato (ma ci si potrebbe rispondere che la questione potrebbe essere risolta nel giro di pochi giorni); dall'altro lato — ed è questo l'aspetto più grave — si verrebbe a ledere un principio che oggi non è più possibile mettere in discussione. Credo che alla data odierna in quasi tutte le regioni (compresa quella del Lazio, che non è stata

tra le più sollecite) sono entrate in funzione le commissioni per il controllo sugli atti degli enti locali. Ciò è molto importante, anche a prescindere dal fatto che, per quest'anno, molti bilanci sono stati approvati ancora dalle giunte provinciali amministrative (e, tra questi, tutti i bilanci dei comuni facenti parte della provincia di Roma).

In definitiva, quindi, debbono essere sottolineati, da parte nostra, due aspetti fondamentali della questione. Il primo riguarda il danno di natura economica che un ulteriore rinvio del provvedimento causa agli enti locali; il secondo attiene al danno di carattere più generale che si provoca nei riguardi del prestigio — che invece dovrebbe essere salvaguardato ed accresciuto — dei poteri e delle funzioni attribuiti alle regioni. Non credo, del resto, che gli organi di controllo delle regioni possano aver tenuto un comportamento così irresponsabile da giungere ad approvare i bilanci loro sottoposti in maniera del tutto difforme da quello che avrebbe suggerito una ragionevole valutazione, o comunque in netto contrasto con le risultanze dei bilanci approvati negli ultimi tempi dalle giunte provinciali amministrative: senza dire, poi, che questi ultimi organi hanno apportato, nel passato, ai bilanci loro sottoposti dei « tagli » molto rilevanti, per cui anche se gli organi regionali avessero ritenuto di correggere tale indirizzo, non ci sarebbe che da compiacersene. E mi sembra perciò sbagliato, in questo momento, prendere delle decisioni che possano mortificare la funzione degli organi regionali di controllo, in questo loro difficile inizio di attività: tanto più sbagliato quando ci si ponga l'obiettivo di una inversione di tendenza nella valutazione che deve essere condotta per l'approvazione dei bilanci comunali. Quindi questo rinvio sarebbe un fatto molto grave sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista costituzionale in ordine ai poteri che competono alle regioni.

Con il primo ritardo nell'approvazione e con l'ulteriore rinvio odierno veniamo anche a disattendere un altro impegno assunto con il Parlamento. Quando alla fine del 1969 approvammo la legge n. 964 ricordo la discussione che vi fu intorno al problema dei termini per l'approvazione dei bilanci e tutti fummo d'accordo nel dire che fissare quei termini era una delle condizioni per evitare che eccessivi ritardi nell'approvazione dei bilanci comportassero anche ritardi nella integrazione dei mutui, con una conseguente paralisi delle amministrazioni comunali. Io

credo che la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali, tranne poche, in particolari situazioni per le elezioni amministrative, si siano attenute a quella disposizione approvando tempestivamente il bilancio.

Tenendo conto che la maggior parte dei comuni si trova in una situazione deficitaria noi abbiamo disatteso le aspettative che discendevano dalla tempestiva approvazione dei bilanci comunali e provinciali in base alla legge n. 964.

Per questi motivi vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sulla gravità del gesto che compiremmo attraverso un ulteriore rinvio e attraverso una modifica del testo trasmessoci dal Senato.

PATRINI, Relatore. La legge n. 964 all'articolo 2, sesto comma, ha dettato anche norme di procedura per gli anticipi a breve termine e per i mutui. Quindi se i comuni deficitari hanno ottemperato a quelle disposizioni avrebbero dovuto avere gli anticipi a breve termine previsti dall'articolo 2 della legge n. 964.

RAFFAELLI. Ma di quali anticipi a breve termine sta parlando se non si anticipa niente a nessuno?

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non mi lascerò tentare dalla stimolantissima discussione proposta dagli onorevoli colleghi e mi associerei alle considerazioni pratiche del relatore senza voler prefigurare quale sarà la linea del Governo quando si discuterà nel merito. Sono convinto che alcuni giorni di tempo consentiranno forse di sbloccare l'*impasse* lamentata dall'onorevole Cesaroni e potranno portare tutta la Commissione ad approvare il provvedimento, se saranno intervenuti nel corso del dibattito alcuni chiarimenti che, come sanno bene coloro che hanno letto attentamente il resoconto stenografico del Senato, sono necessari alla luce della discussione in quella sede avvenuta e delle interpretazioni divergenti espresse in ordine alla portata dell'articolo 2 sia da membri di quella Commissione, sia da me e dal sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Schietroma.

Senza entrare quindi nel merito del provvedimento sul quale avremo modo di discutere e di chiarire — ci troviamo su un terreno minato perché non disconosciamo l'urgenza della situazione ma non desideriamo vengano a crearsi situazioni di confusione e di incertezza intorno alla natura del decreto del Ministro dell'interno per l'autorizzazione al mu-

tuo — mi permetto di associarmi alla richiesta del relatore di rinviare brevemente la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dal relatore.

(È approvata).

Resta quindi stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a Commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1730-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a Commissioni esaminatrici in pubblici concorsi », modificato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Beccaria ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BECCARIA, Relatore. Il disegno di legge oggi al nostro esame fu approvato da noi il 16 ottobre 1969 e dalla Commissione del Senato il 27 maggio 1971 con l'inserimento di due modifiche. La prima concerne l'opportuna precisazione del titolo della legge stessa; la seconda modifica è all'articolo 2 e prevede l'estensione della modifica apportata al decreto presidenziale anche all'esercizio 1971 oltre ai già previsti esercizi 1969 e 1970. Il Comitato pareri della Commissione bilancio, nel riesaminare il testo emendato dal Senato per la parte relativa alla copertura ha proposto una modifica, motivandola con argomentazioni che ritengo ineccepibili.

Il provvedimento trasmesso dal Senato prevede che l'onere per il miglioramento dei compensi previsto, con decorrenza, dal 1° giugno 1969, per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi, venga fronteggiato nella maniera seguente: per l'anno finanziario 1969 con il maggior gettito derivante dall'inasprimento del prelievo fiscale sulle sigarette; per gli anni 1970 e 1971 con riduzione del fondo globale.

Ora, mentre la copertura per gli anni 1970 e 1971 è imputata in base a criteri corretti (giacché lo stanziamento per il 1971 è pertinente ed adeguato, mentre per quanto attiene al 1970 soccorre lá legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente l'utilizzazione per il periodo ulteriore di un anno degli stanziamenti di fondo globale), al contrario la copertura prevista per l'anno 1969 è assolutamente inaccettabile. Infatti, la maggiore entrata derivante dal precitato inasprimento del gettito fiscale è stata acquisita nel consuntivo del 1969, come si evince dal fatto che nessuna disposizione di legge consente al Governo di non conteggiare, in sede di consuntivo, entità finanziarie di questo tipo. Da parte mia, ritengo che la maggiore entrata cui ho accennato sia già stata conteggiata nella parte attiva del consuntivo del 1969, contribuendo così alla riduzione del disavanzo risultante dal consuntivo stesso.

C'è da aggiungere che a parere del Governo, nel caso in esame si potrebbe ricorrere all'applicazione del principio di cui alla legge n. 64 del 1955, prorogandone il termine stabilito. Come è noto, però, la legge in parola consente l'utilizzo, oltre l'anno di pertinenza, solo degli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, cioè del cosiddetto fondo globale; per cui deve ritenersi che la maggiore entrata derivante dall'inasprimento del prelievo fiscale sulle sigarette non rientri in questo ordine logico, trattandosi di entrata indifferenziata. Bisogna ricordare, a questo proposito, che la Commissione bilancio ha sempre ritenuto che gli stanziamenti di bilancio in relazione ai quali è possibile l'applicazione del disposto di cui alla legge n. 64 del 1955 riguardano esclusivamente gli appositi fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Conseguentemente, non è accettabile neppure la proposta di stabilire una deroga alla legge n. 64 del 1955 (nel senso di far « slittare » di un ulteriore anno i termini per l'utilizzo delle disponibilità del bilancio del 1969), in quanto la legge in parola non è applicabile nel caso in esame.

Stante l'atteggiamento assunto dalla Commissione bilancio, noi dovremmo ricorrere ad un altro sistema di copertura per la ipotesi in questione. Tuttavia, in previsione di una possibile carenza di altri mezzi di copertura, mi permetto di proporre, per potere superare ogni difficoltà, una modifica al provvedimento, nel senso di spostarne la data di decorrenza al 1° gennaio 1970, e di sopprimere quindi,

all'articolo 2, ogni riferimento alla copertura per l'anno finanziario 1969.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur essendo convinto della validità della copertura indicata nel testo al nostro esame, il Governo rinuncia — tenuto conto anche del fatto che il parere della Commissione bilancio è vincolante — a sostenere la sua tesi ed aderisce agli emendamenti proposti dal relatore, onde favorire una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è stato approvato sia dalla nostra Commissione (in prima lettura) che dalla V Commissione del Senato nel seguente testo:

ART. 1.

I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento è comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° giugno 1969.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che si ricollega alle modificazioni apportate dalla V Commissione del Senato all'articolo 2:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 1° giugno 1969 », con le altre: « 1° gennaio 1970 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 530 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con

una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, concernente variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1971, quanto all'importo di lire 530 milioni relativo all'anno 1969, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, concernente variazioni della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 1.000 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che tiene conto del parere espresso dalla V Commissione bilancio, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno

1970 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, per l'anno 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Lafor-
gia ed altri: Modifiche al capo VI della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, concernenti provvedimenti
per lo sviluppo dell'economia e l'incres-
cimento dell'occupazione (2440).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, Merenda, Pavone, Ursò, Tambroni, Bova, Nannini, Anselmi Tina, Azzaro, Barbi, Beccaria, Bersani, Bianchi Fortunato, Bima, Boldrin, Bosco, Bottari, Bressani, Buzzi, Caiazza, Carra, Castellucci, Ceruti, Cocco Maria, Colombo Vittorio, Dagnino, Dall'Armellina, De Ponti, Erminero, Fabbri, Bianchi Gerardo, Galli, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Martini Maria Eletta, Mattarella, Merli, Meucci, Micheli Filippo, Napolitano Francesco, Pandolfi, Patrini, Radi, Riccio, Salvi, Savio Emanuela, Sgarlata, Sorgi, Tantalo, Vecchiarelli, Zaccagnini: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione ».

LAFORGIA, *Relatore*. La proposta al nostro esame è ispirata da due esigenze fondamentali: la prima è quella di attuare un decentramento strutturale dell'Artigiancassa, e ciò in relazione all'ormai avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale; la seconda è invece quella di portare alcune modifiche nella composizione degli organi di amministrazione del medesimo istituto, in dipendenza di democratiche aspettative delle categorie interessate ed in armonia con le prevalenti necessità dello Stato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre avvertire che l'esigenza di un decentramento strutturale dell'Artigiancassa trova ampia giustificazione nella considerazione della avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale.

L'Artigiancassa costituisce uno strumento importantissimo del credito agevolato operante nel settore artigiano, e la sua azione ha dato positivi risultati in questi anni di attività: basti pensare che, per il periodo 1966-1969, ha indotto investimenti per circa 530 miliardi di lire, ed ha contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro per oltre 130 mila unità. Lo scopo di tale istituto è quello di determinare, nel settore artigiano, condizioni di maggiore efficienza sul piano delle strutture tecnico-produttive.

Occorre quindi che l'organizzazione di tale ente sia calata nella realtà regionale, onde consentire a questa realtà di esplicitarsi, tenendo presenti anche la dimensione e gli obiettivi della programmazione regionale.

Il decentramento strutturale dell'istituto, naturalmente, deve essere attuato tenendo conto delle esigenze di funzionamento di questo strumento creditizio. Certamente, quindi, non può essere attuato un decentramento per quel che attiene al risconto delle operazioni, dato che le richieste relative variano appunto in funzione delle caratteristiche strutturali e dimensionali delle aziende e degli istituti di credito. Il decentramento strutturale non può, parimenti, avvenire per quanto attiene alla garanzia sussidiaria, dato che la gestione di tale fondo è basata sulla legge dei grandi numeri e deve rimanere centralizzata. Il decentramento dell'Artigiancassa può avvenire, e può realizzarsi vantaggiosamente per quanto riguarda la concessione del contributo agli interessi, nel senso di consentire la localizzazione sia territoriale che settoriale di tale intervento creditizio proprio in base alle valutazioni e agli orientamenti degli organi regionali preposti all'attuazione degli obiettivi della programmazione regionale.

Ecco perché questo tipo di decentramento così concepito nel momento in cui consente di mantenere il carattere di unitarietà proprio della politica creditizia connessa alla politica monetaria, mette anche gli organismi regionali in condizioni di poter effettuare le proprie scelte e su basi territoriali e su basi settoriali.

L'articolato della proposta di legge in esame tende a modificare, innanzitutto, l'articolo 37 della legge istitutiva dell'Artigiancassa. In particolar modo, il secondo comma dell'articolo 1 prevede che le regioni possano

apportare al fondo costituito presso la Cassa conferimenti da destinarsi — sempre sotto forma di contributi agli interessi — allo sviluppo ed all'ammodernamento delle imprese artigiane, secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali. Con questa disposizione si ritiene di porre a disposizione dell'ordinamento regionale un ulteriore strumento di intervento a favore del settore artigiano in aggiunta a quello proprio dell'Artigiancassa.

Al terzo comma del primo articolo è quindi previsto che le modalità per la concessione del contributo agli interessi siano definite dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il comma quarto ed il comma quinto dello stesso articolo stabiliscono che la concessione del contributo sia deliberata da un apposito comitato tecnico regionale, la cui composizione rifletta gli interessi delle categorie artigiane, dello Stato e delle regioni, a carico delle quali sono poste le spese di funzionamento di detto comitato.

L'articolo 2, attraverso la modifica dell'articolo 43 della richiamata legge istitutiva dell'Artigiancassa, tende a conferire alle categorie artigiane una maggiore rappresentatività in seno al consiglio generale.

L'articolo 3 disciplina i poteri del consiglio generale in conformità alla ristrutturazione degli organi dell'Artigiancassa, e prevede che esso, oltre a fissare le norme regolamentari per la concessione del contributo agli interessi, determini annualmente il *plafond* dei contributi da concedere alle regioni sulla base delle disponibilità dei fondi relativi, sentito il comitato tecnico regionale. Debbo precisare che a questo articolo potrebbe apportarsi un emendamento nel senso di aumentare il numero dei membri del consiglio di amministrazione da sei ad otto allo scopo di consentire una rappresentanza più articolata del settore bancario secondo le categorie che tradizionalmente operano in tale ramo fondamentale e cioè: gli istituti di credito di diritto pubblico, le casse di risparmio, le banche popolari e le casse rurali ed artigiane. L'articolo 4 prevede un ampliamento del consiglio di amministrazione nel senso di ammettervi due rappresentanti dello Stato e di modificare la rappresentanza del settore creditizio come ho sopra specificato.

Di conseguenza, l'articolo 5 definisce le modalità di nomina, in rappresentanza delle categorie artigiane dei membri del comitato.

Infine, all'articolo 6 sono precisate le modalità di attuazione delle modifiche che la

presente proposta di legge sottopone all'attenzione della Commissione.

Raccomando l'approvazione del provvedimento in quanto ritengo necessario pervenire al decentramento strutturale dell'Artigiancassa ed all'aggiornamento dei suoi organi allo scopo di soddisfare le esigenze derivanti dalla nuova realtà regionale e di rispondere alle aspettative del mondo artigiano italiano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LENTI. Condividiamo in linea di massima i motivi ispiratori della proposta di legge Lafforgia ed altri. Infatti, questa risponde alle esigenze nascenti dal nuovo ordinamento del nostro Stato (alle regioni competono appunto compiti primari nel campo dell'artigianato) mentre, d'altro canto, si era più volte palese la necessità di pervenire al decentramento strutturale dell'Artigiancassa ed alla revisione dei suoi organi.

Vorremmo però osservare che i problemi relativi ad una autonoma politica artigianale, che le regioni senza dubbio metteranno in atto, in ordine ai compiti istituzionali che ad esse sono conferiti in questo settore, non possono certo venire definiti dalla proposta di legge al nostro esame. Siamo quindi favorevoli, per la sua specificità al provvedimento ma desideriamo chiarire taluni punti. Indicherò innanzitutto un aspetto che a noi sembra meritevole di una maggiore specificazione o di una modifica migliorativa: l'articolo 1 dispone che le dotazioni finanziarie saranno costituite dal conferimento dello Stato e dai conferimenti delle regioni ma non chiarisce la destinazione territoriale dei conferimenti regionali. Noi proporremo, quindi, di sostituire alla dizione: « dai conferimenti delle regioni » la seguente dizione: « dai conferimenti delle singole regioni » per dar rilievo al fatto che i vari conferimenti saranno, ovviamente, differenziati, e saranno destinati territorialmente alle regioni medesime. Ci soffermiamo su questo punto chiedendo una migliore esplicitazione di questo principio. Basta pensare infatti che, qualora questo equivoco rimanesse, si potrebbe verificare che, oltre ai criteri generali, per la destinazione dei fondi dell'Artigiancassa, oltre che di quelli provenienti da altre fonti, venissero presi in esame anche altri criteri che, prendendo in considerazione i *plafonds* complessivi potrebbero differenziare le destinazioni in ragione inversa ai conferimenti delle singole regioni, frustrando le finalità di alcune regioni

proprio nel momento in cui esse avviano una politica artigianale specifica adatta alla propria situazione produttiva. Ciò invaliderebbe qualsiasi iniziativa specifica adottata sulla base delle singole situazioni regionali. Ecco perché riteniamo debba essere esplicitato il principio che i fondi delle regioni saranno destinati agli usi delle singole regioni.

Per quanto riguarda il comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 1, la sua composizione dovrebbe essere modificata dando un maggior peso di presenza ai rappresentanti della regione ed a quelli delle commissioni regionali dell'artigianato escludendo magari, poiché non ci risulta abbastanza motivata, la presenza del rappresentante della ragioneria generale dello Stato. È chiaro comunque che si tratta di una questione numerica, e non di principio, nel senso che se la Commissione ritenesse opportuno aumentare da 5 a 9 il numero dei componenti il comitato, anche il rappresentante della ragioneria generale dello Stato potrebbe rimanere. A noi basta infatti che i rappresentanti delle commissioni regionali siano 3, e non 2, e che uno sia di minoranza.

All'articolo 2 non comprendiamo perché, nel momento in cui si istituisce il consiglio generale dell'Artigiancassa, ampliando la rappresentanza più o meno diretta delle organizzazioni associative dell'artigianato, i componenti debbano essere nominati in modo tanto strano: 5 dal Ministro dell'industria, ed 1 solo dal comitato centrale dell'artigianato. Poiché il comitato centrale dell'artigianato è il più direttamente interessato alla materia, noi proponiamo che venga rovesciato il rapporto di designazione tra il Ministro dell'industria da un lato ed il comitato centrale dall'altro.

Per quanto riguarda la lettera *z*) dell'articolo 3, riteniamo sarebbe opportuno indicare alcuni criteri di massima da rispettare per la determinazione dei *plafonds* regione per regione.

Infine all'articolo 6 non comprendiamo perché il consiglio di amministrazione attualmente in carica debba decadere il 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Riteniamo che un tempo più breve sia sufficiente ed utile al più rapido avvio della nuova strutturazione.

BIMA. Sostanzialmente sono d'accordo, però farei qualche riserva. Desidero ricordare che le Presidenze delle due Camere hanno nominato una Commissione *ad hoc* per l'esame di tutte le questioni legislative attinenti alle regioni, Commissione che sta compiendo an-

che un lavoro di devoluzione organica di tutte le competenze regionali. Pertanto ritengo che le eccezioni di merito potrebbero essere sanate a parte, dopo aver sentito la Commissione suddetta. Invito anche il rappresentante del Governo a voler tenere conto di questa mia osservazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Preliminarmente riterrai opportuno sgombrare il terreno dalle obiezioni sollevate dal collega Bima, perché non pertinenti alla materia che stiamo trattando, materia non assoggettabile ai pareri della Commissione per gli affari regionali che egli ha ricordato; in quanto è noto che la materia in esame non rientra fra gli argomenti assimilabili a quelli che possono costituire oggetto di decreti delegati. Debbo per altro osservare che su questa proposta di legge si è espressa favorevolmente la Commissione affari costituzionali. Noi abbiamo individuato un rischio: quello, cioè, che attuandosi l'ordinamento regionale alcuni strumenti di intervento pubblico, come quello del credito agevolato, potessero rimanere a manovra esclusivamente, rigidamente centralizzata, escludendo quindi ogni possibilità di intervento da parte delle regioni in ordine alla localizzazione di questo tipo di incentivo che intanto rimane tale, intanto ha un senso ed intanto può avere efficacia in quanto possa essere oggetto di scelte. E le scelte non possono effettuarsi a livello centralizzato, ma possono essere fatte quando siano circoscritte entro certi limiti e dimensioni territoriali. Chiarito questo aspetto pregiudiziale, entro nel merito delle questioni sollevate dal collega Lenti.

Innanzitutto, la dizione letterale della lettera b) dell'articolo 1 a mio avviso ci pone sicuramente al riparo da ogni equivoco: cioè, io ritengo privo di fondamento il dubbio che i conferimenti delle regioni possano essere utilizzati generalmente dal fondo e quindi senza la loro naturale destinazione territoriale regionale, giacché viene fatto un chiaro riferimento alle relative leggi regionali.

Per quanto attiene poi alla composizione del comitato tecnico regionale, l'esperienza stessa suggerisce quale sia lo spirito con cui quest'organo debba operare, sicché ipotizzare maggioranze o minoranze in rappresentanza delle regioni mi pare, oltre tutto, inopportuno. È necessario che il comitato tecnico sia presieduto da un rappresentante delle regioni proprio per riaffermare il ruolo che queste debbono avere nella destinazione delle risorse,

ma francamente mi sembrerebbe eccessivo estendere in seno al comitato la rappresentanza regionale, differenziandola addirittura in maggioranza e minoranza. Mi pare poi essenziale mantenere la rappresentanza della ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti in quanto il comitato deve deliberare non solo sulla destinazione dei fondi messi a disposizione dalle regioni ma anche, e con eguale autorità, sui fondi messi a disposizione dallo Stato. Non avrei inoltre difficoltà ad aumentare il numero dei componenti del comitato, ma ritengo che in questo modo si correrebbe il rischio di renderlo pletorico e quindi poco funzionale: cinque membri — a mio avviso — possono garantire la presenza delle rappresentanze necessarie, come quella delle regioni, delle commissioni regionali dell'artigianato e dell'Artigiancassa. Un aumento dei membri, ripeto, non risponderebbe ad esigenze obiettive.

Per quanto riguarda poi la proposta del collega Lenti relativa alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 concernenti la composizione del consiglio generale, non avrei difficoltà ad accoglierla. Vorrei però suggerire all'onorevole Lenti di ritirarla in quanto mentre l'attuale formulazione consente la rappresentanza di tutte le organizzazioni esistenti, o comunque di un rappresentante per ogni organizzazione nazionale operante nel settore, la modifica proposta dal collega potrebbe, per il gioco democratico delle maggioranze e delle minoranze, privare della rappresentanza alcune organizzazioni nazionali artigianali. Se però il collega insistesse nella sua richiesta, io non avrei difficoltà ad accoglierla.

Per quanto riguarda poi la questione relativa all'eventuale fissazione di parametri all'articolo 3, lettera e) io ritengo che prendere in considerazione una esigenza di questo genere significhi entrare troppo nei particolari e creare compartimenti stagni, compromettendo quella mobilità di manovra del fondo per il contributo agli interessi che non può essere predeterminata né territorialmente né settorialmente in quanto soggiace a condizioni e circostanze variabili nel tempo. È evidente che la condizione contemplata dalla lettera e) è necessaria, oltre che sufficiente, affinché le decisioni del consiglio generale siano tali da corrispondere ad una ragionevole evasione di esigenze distinte per regione.

Infine, per quanto concerne l'articolo 6, si è ritenuto di stabilire per motivi di ordine tecnico una differenziazione nei tempi di attuazione della nuova composizione degli organi della Artigiancassa.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo considera favorevolmente la proposta di legge in esame, condividendo le ragioni esposte dal relatore a favore della proposta stessa la quale, tra l'altro, lascia inalterata la funzione di centro promotore del sistema propria dell'Artigiancassa, adeguando questo ente alle nuove esigenze palesatesi in questi ultimi tempi, che difficilmente possono essere contestate, e, nel contempo, rispettando quelle della programmazione economica nazionale.

LENTI. Il relatore interpreta come noi la portata della lettera *b*) dell'articolo 1 circa le destinazioni dei conferimenti regionali. Rimaniamo dell'opinione che sia opportuno, però, esplicitare alla lettera *b*) l'aggiunta « e da utilizzare nell'ambito territoriale delle singole regioni », che rende più chiaro il concetto.

LAFORGIA, *Relatore*. Non ho niente in contrario.

LENTI. Per quanto concerne le rappresentanze nei comitati tecnici, continuiamo a ritenere che una più ampia rappresentanza della regione, comprensiva di un rappresentante della minoranza, sia senz'altro utile, in quanto solo le rappresentanze politiche sono portatrici di una politica autonoma e, in quanto tali, in grado di esercitare una reale funzione di controllo nel momento più delicato, che è quello dell'assegnazione singola e concreta dei contributi. Torniamo a ripetere che riteniamo estremamente utile, agli effetti di una azione veramente democratica e di un reale controllo, la presenza di un rappresentante di minoranza in seno al comitato tecnico; allo stesso tempo ciò risponde ad un reale rispetto delle funzioni del comitato, ed alla sua posizione determinante nelle linee di politica artigiana che ogni singola regione viene a stabilire.

LAFORGIA, *Relatore*. Non possiamo ampliare troppo il discorso in questo senso, altrimenti il comitato tecnico regionale non si chiamerebbe più così, ma in un altro modo. Le scelte politiche spettano infatti alle assemblee politiche regionali, e non al comitato tecnico.

LENTI. Ma chi, se non un rappresentante della minoranza, può esercitare in modo autonomo e non influenzabile un'azione di controllo nei confronti dell'applicazione esatta delle linee di politica regionale rese manifeste attraverso il comitato tecnico?

LAFORGIA, *Relatore*. Le assemblee regionali stabiliranno criteri e modalità nelle leggi regionali. Sia chiaro comunque che il comitato di cui parliamo ha funzioni tecniche, e non politiche. Nell'ambito regionale ogni organismo deve adempiere a compiti ben precisi, e non ad altri. Cerchiamo di distinguere nettamente il ruolo politico da quello tecnico, rinnegando la nostra tendenza a creare ogni giorno sovrapposizioni che hanno come naturale conseguenza la paralisi di fatto di certi organismi.

LENTI. Il ruolo politico è ruolo di controllo in questo caso.

LAFORGIA, *Relatore*. La nostra azione è politica ma anche di controllo, e l'assemblea regionale che ruolo ha, se non ha anche quello di controllo?

LENTI. Passando alla questione delle rappresentanze da designare in seno al consiglio generale, dopo le precisazioni del relatore non insistiamo; al massimo potremmo proporre che il Ministro designi tre rappresentanti ed il comitato centrale 2.

LAFORGIA, *Relatore*. Per onestà di relatore debbo dire che sono disposto ad accettare questa modifica, che favorisce la mia parte politica e danneggia la loro. Ma insistono i colleghi?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, nel corso della quale il relatore ed il Governo ha precisato il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:

da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni ».

L'onorevole Lenti ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera b), dopo le parole: « leggi regionali », aggiungere le parole: « e da utilizzare nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti ».

Al quarto comma dell'articolo 1, sostituire il primo alinea con il seguente: « Da tre rappresentanti della regione di cui uno in rappresentanza della minoranza. Il presidente è nominato dalla regione fra i suoi tre rappresentanti ».

LAFORGIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sul primo emendamento Lenti; esprimo invece parere contrario sul secondo emendamento con il quale si tenderebbe a modificare la composizione del comitato tecnico.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il primo emendamento Lenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Lenti.

(È respinto).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 comprensivo dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

L'articolo 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro del tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio ».

(È approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa i sei membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del consiglio generale stesso designati dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;

e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al risconto;

h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, *plafonds* di contributi per regioni ».

Il relatore, onorevole Laforgia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 quale risulta in seguito all'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione si compone di nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) sei dal consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, di cui quattro in rappresentanza delle categorie artigiane e due in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale dall'articolo 43 ».

L'onorevole Laforgia ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) otto dal consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale dell'articolo 43 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4, pertanto, risulta approvato nel testo ora adottato.

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vicepresidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 6.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina

del nuovo consiglio generale ai sensi del precedente articolo 2.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.

Fino alla costituzione dei singoli comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 1, le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Cipellini e Albertini: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Cipellini ed Albertini: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio », già approvata dalla V Commissione del Senato.

L'onorevole Lepre ha facoltà di svolgere la relazione.

LEPRE, *Relatore*. Nell'articolo 14 della legge 23 maggio 1965, n. 515, riguardante le norme per i concorsi di agenti di cambio, venne stabilito in 70 anni il limite di età per l'appartenenza ai ruoli degli agenti di cambio delle borse valori per tutti gli agenti di cambio nominati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Con l'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, si vollero poi mitigare gli effetti sulla disponibilità di posti, derivanti dalla accezione prevista, a favore degli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 525, disponendo il passaggio dei medesimi a speciali ruoli transitori al compimento del settantesimo anno di età. Molte considerazioni si potrebbero fare circa tale discriminazione tra i « nominati prima » e « i nominati dopo ».

Con la legge 29 maggio 1967, n. 402, che riconosce l'attività di agente di cambio quale libera professione, la situazione si è ulterior-

mente aggravata perché ci si trova di fronte ad una libera professione con un limite di età, cosa non prevista per chi svolge libere professioni.

È auspicabile che la questione sia rivista in un senso o nell'altro per tutte le professioni.

Ciò che occorre però esaminare con urgenza è la particolare situazione in cui alcuni agenti di cambio si sono venuti a trovare per effetto della istituzione dei ruoli transitori prevista dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1778.

L'applicazione di tale norma provocò un allargamento del numero degli esercenti la professione e i più danneggiati furono coloro che avevano ottenuto la nomina in età avanzata dopo l'entrata in vigore della più volte citata legge del 23 maggio 1956, n. 515.

Sprovvisi di qualsiasi forma di previdenza hanno visto assottigliare le proprie possibilità di lavoro e si sono trovati nel contempo di fronte ad una cessazione dell'attività a breve scadenza.

Poiché il legislatore deve preoccuparsi anche delle minoranze, si ritiene giusto proporre di sanare la situazione degli agenti di cambio che si trovarono in età già avanzata all'entrata in vigore della citata legge del 31 dicembre 1962, n. 1778, stabilendo anche per loro il passaggio nei ruoli transitori al compimento del settantesimo anno di età.

Il provvedimento non comporta alcun onere a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Dopo lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO:

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971 abbiano compiuto il 60° anno di età ».

All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle parole: « di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Bonifazi ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonifazi, Amadei Leonetto, Zucchini, Guerrini Rodolfo, Tognoni, Biagini, Caponi, Tani: « Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Poiché il relatore non è potuto intervenire alla seduta odierna, proporrei di rinviare la discussione della proposta di legge alla prossima seduta.

RAFFAELLI. Vorrei ricordare ai colleghi che questa proposta di legge faceva parte di un complesso di provvedimenti attinenti agli istituti di credito, provvedimenti che avevamo deciso di discutere - e presumibilmente approvare - congiuntamente. Fu poi chiesto, da parte dei colleghi della democrazia cristiana, se il termine « tutte insieme » dovesse intendersi « lo stesso giorno » (sulla proposta n. 2994 c'erano alcuni chiarimenti da ottenere); ebbene, se avessimo risposto in senso affermativo, le proposte sarebbero state tutte mantenute allo stesso ordine del giorno, e nessuna sarebbe stata approvata. Invece, per volontaria adesione ad una richiesta cortese, risponderemo che, al fine di evitare ritardi, si sarebbero potuti approvare i provvedimenti man mano che fossero stati provvisti dei necessari pareri.

Ebbene, non vorrei essere stamani costretto a trarre un'amara conclusione riconoscendo valido il detto - che credo toscano - « passata la festa, gabbato lo santo », nel senso che, una volta ottenuta dalla maggioranza la nostra adesione a quella che ritenevamo una giusta impostazione (ed approvato il provvedimento

per cui l'onorevole Patrini si è tanto diligentemente adoperato), ovvero deciso che le proposte non fossero rigidamente concatenate, ora ci troviamo di fronte alla mancanza di volontà di approvare proprio il provvedimento che più ci interessa.

Oltre tutto, poi, bisogna sottolineare che la relazione sul provvedimento è già stata fatta, e che è stato proprio il Ministro del tesoro in persona, onorevole Ferrari-Agradi, a sciogliere ogni dubbio e perplessità, dicendo che il Governo non aveva niente da obiettare, e che anzi era favorevole alla proposta di legge. Il Ministro disse anche che sarebbe stato opportuno risolvere una certa questione relativa all'ambito di applicazione della legge in una delle regioni in cui essa è chiamata ad operare, e noi prontamente risponderemo, solidali con i presentatori, che non ci sarebbero state difficoltà. L'operatività territoriale di questa legge, per quanto riguarda la Toscana, doveva essere ripartita — questo diceva il Ministro — con l'Istituto federale di credito agrario.

Sono passati 3 o 4 mesi, tutto è pronto per essere definito, ma ad ogni seduta c'è qualche contrarietà: o manca il relatore, o mancano dei chiarimenti. Pertanto, pur con la massima cortesia, devo protestare contro questo modo di procedere richiamando i colleghi della Commissione, e soprattutto i rappresentanti della democrazia cristiana, al rispetto dell'accordo tra di noi intervenuto, accordo che io ritengo superiore a qualsiasi deliberazione scritta.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli mi deve dare atto che il provvedimento in questione è sempre stato iscritto all'ordine del giorno. Perciò non è il caso di irritarsi se abbiamo voluto usare una cortesia al relatore il quale ha accennato a determinate indagini da compiere, soprattutto rimanendo l'impegno di iscrivere la proposta all'ordine del giorno della prossima seduta. Infatti il relatore è assente, e non siamo in grado di sostituirlo.

Se non vi sono altre obiezioni la discussione del provvedimento è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1730-B).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Laforgia ed altri: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 848, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (2440).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Senatori Cipellini e Albertini: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3246).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Colombo Vittorino, De Ponti, Giovannini, Laforgia, Lenu, Lepre, Martelli, Miroglio, Nicolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Raffaelli, Santi, Specchio, Vespignani, Vicentini.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO
